ZES Ionica
Interregionale Puglia-Basilicata

Una cerniera tra Europa e Mediterraneo per uno sviluppo sostenibile dei territori

Principi e leve del cambiamento

INFRASTRUTTURE

↓

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

↓

AGEVOLAZIONI FISCALI

La ZES Ionica

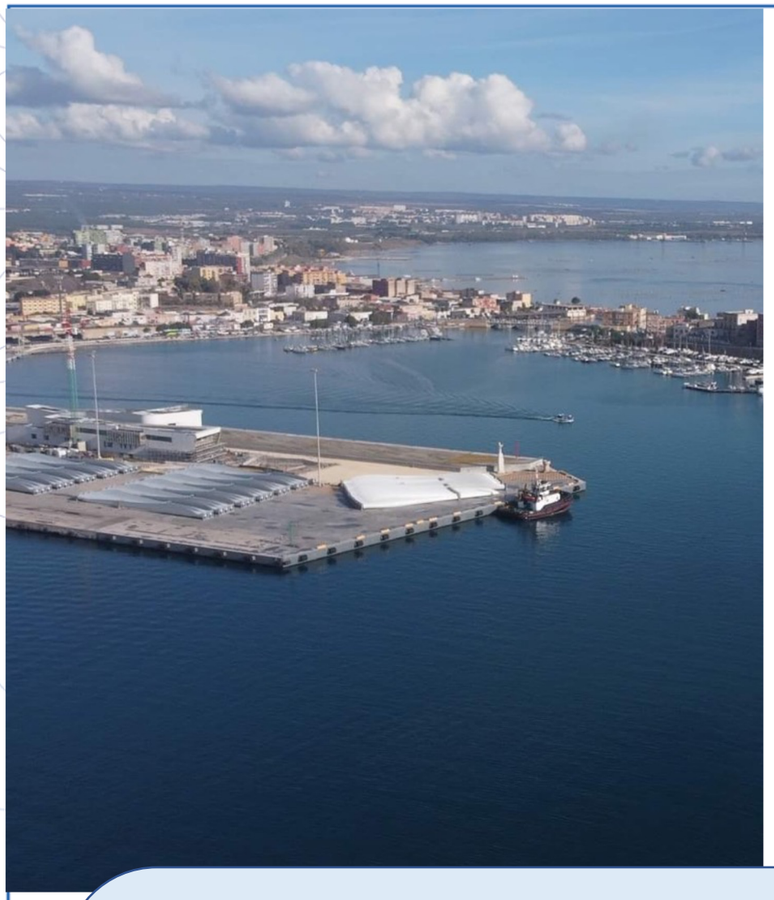

Il processo di definizione del Piano Strategico della ZES Interregionale IONICA ha comportato un fitto confronto tra le regioni Puglia e Basilicata e l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio, le Amministrazioni territoriali ed una intensa attività di concertazione con le parti sociali interessate che ha consentito di mettere a fuoco le potenzialità e l'attrattività delle singole aree e le relative priorità di sviluppo e di addivenire a una ipotesi di perimetrazione coerente e largamente condivisa.

UNA REALTÀ IN GRADO DI ATTRARRE INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ ESG

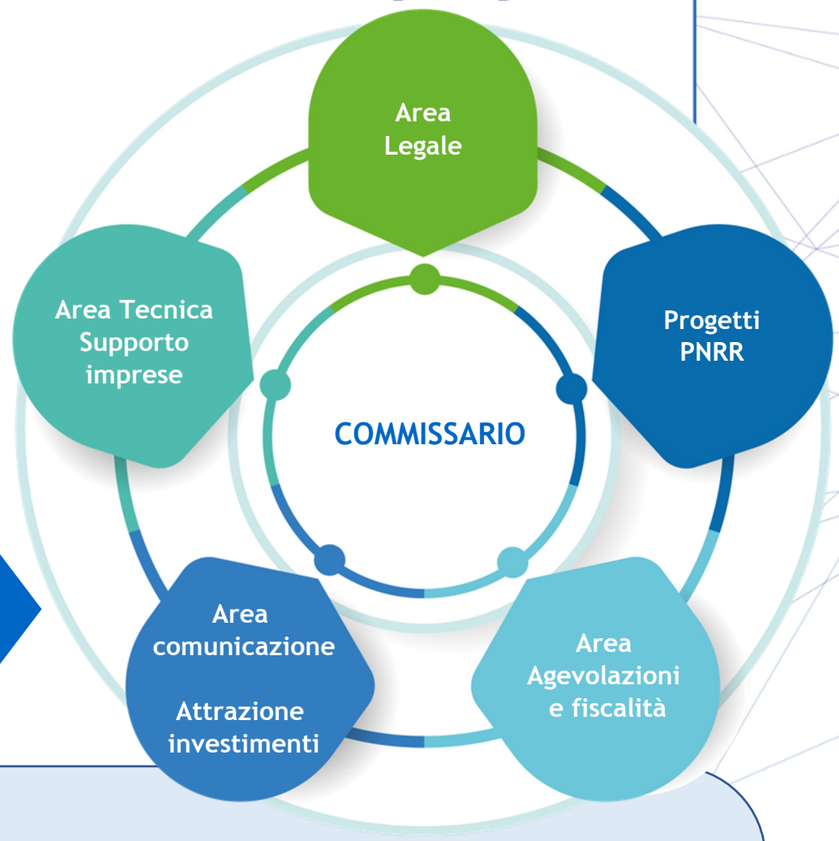

TIMELINE:

13 GIUGNO 2019

Istituzione con DPCM della ZES IONICA interregionale Puglia Basilicata

21 FEBBRAIO 2022

DPR di nomina del Commissario Straordinario del Governo Avv. Floriana GALLUCCI
[Decreto Corte dei Conti 21 aprile 2022]

19 SETTEMBRE 2022

Attivato lo Sportello Unico Digitale al quale piccole, medie e grandi imprese possono presentare istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di progetti di investimento nelle aree comprese nella perimetrazione della Zona Economica Speciale Ionica interregionale Puglia-Basilicata o nell'ambito delle aree di competenza del Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto.

I Comuni

11 Comuni della Provincia di Taranto

1 Comune della Provincia di Brindisi

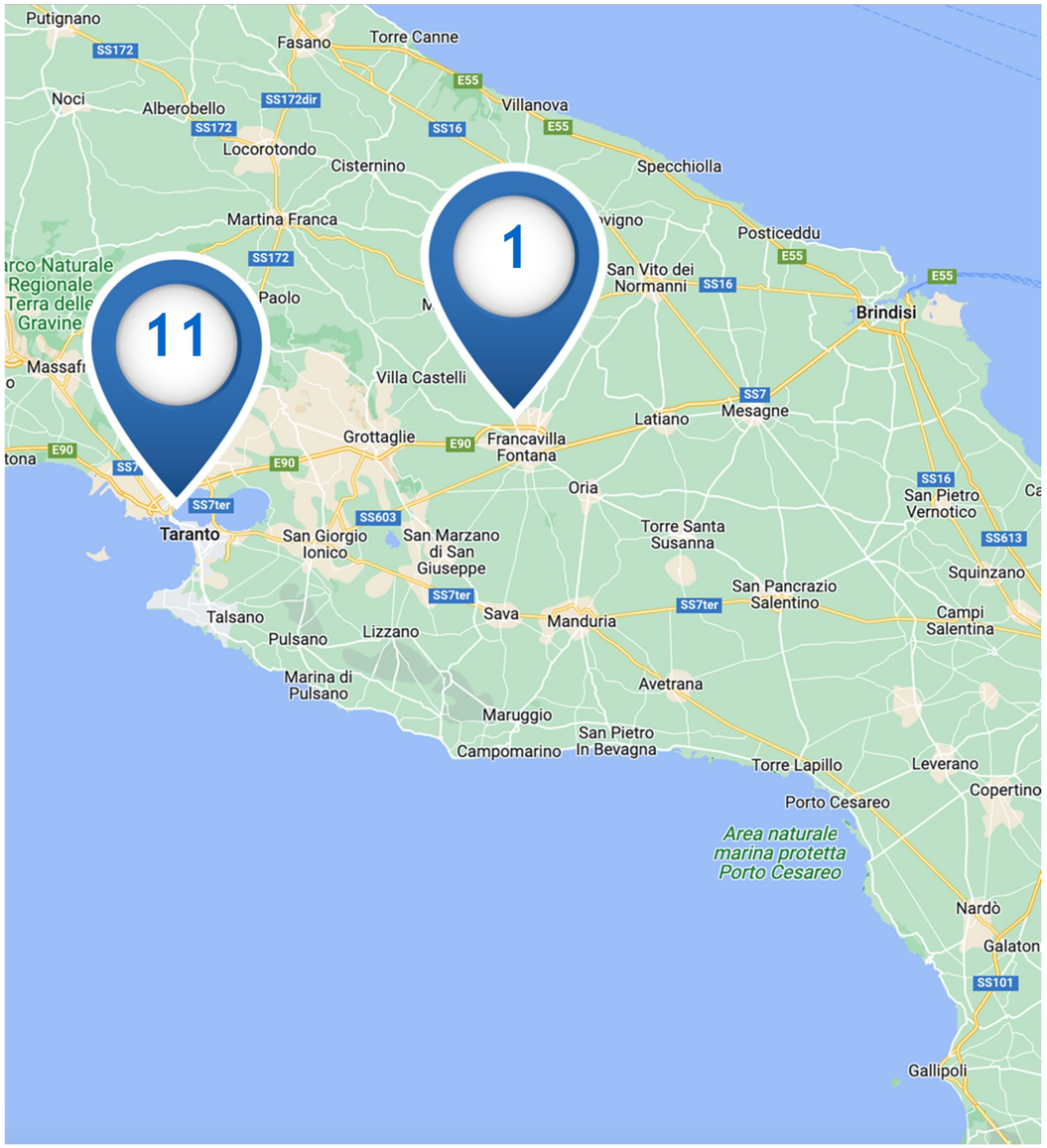

ZES TARANTO(IONICA)	
UBICAZIONE	**Area in Ha**
PIP Talsano Est	**34,57**
ASI Taranto Retroportuale	**79,40**
Taranto PIP Via Martina Paolo VI	**82,94**
Taranto Area Retroportuale privata San Paolo	**21,61**
AdSP del Mar Ionio - Porto di Taranto	**377,92**
PIP Statte	**39,08**
Area PIP Mottola	**61,02**
Massafra Zona PIP	**20,22**
Area ASI di Massafra Zona B2	**49,32**
Area Industriale di Martina Franca	**20,59**
San Giorgio Ionico	**114,22**
Monteiasi	**12,31**
Manduria	**9,56**
Grottaglie Zona PIP Ampliamento	**16,46**
Grottaglie area espansione aeroporto	**173,51**
Grottaglie Aeroporto	**12,57**
Faggiano Area Industriale	**38,23**
Faggiano Area Industriale	**18,88**
Francavilla Fontana	**17,40**
Carosino	**11,32**
Taranto Distripark	**63,59**
Faggiano Area Industriale	**0,04**
TOTALE AREA	**1.274,76**

I Comuni

8 Comuni della Provincia di Potenza

ZES POTENZA (IONICA)	
Ubicazione	**Area in Ha**
Area Balvano	**2,50**
Area Baragiano	**4,50**
Area Galdo di Lauria	**97,13**
Area Senise	**7,05**
Area Tito	**86,03**
Area Viggiano	**9,01**
Area San Nicola Di Melfi	**189,63**
Valle di Vitalba	**5,00**
TOTALE AREA	**400,84**

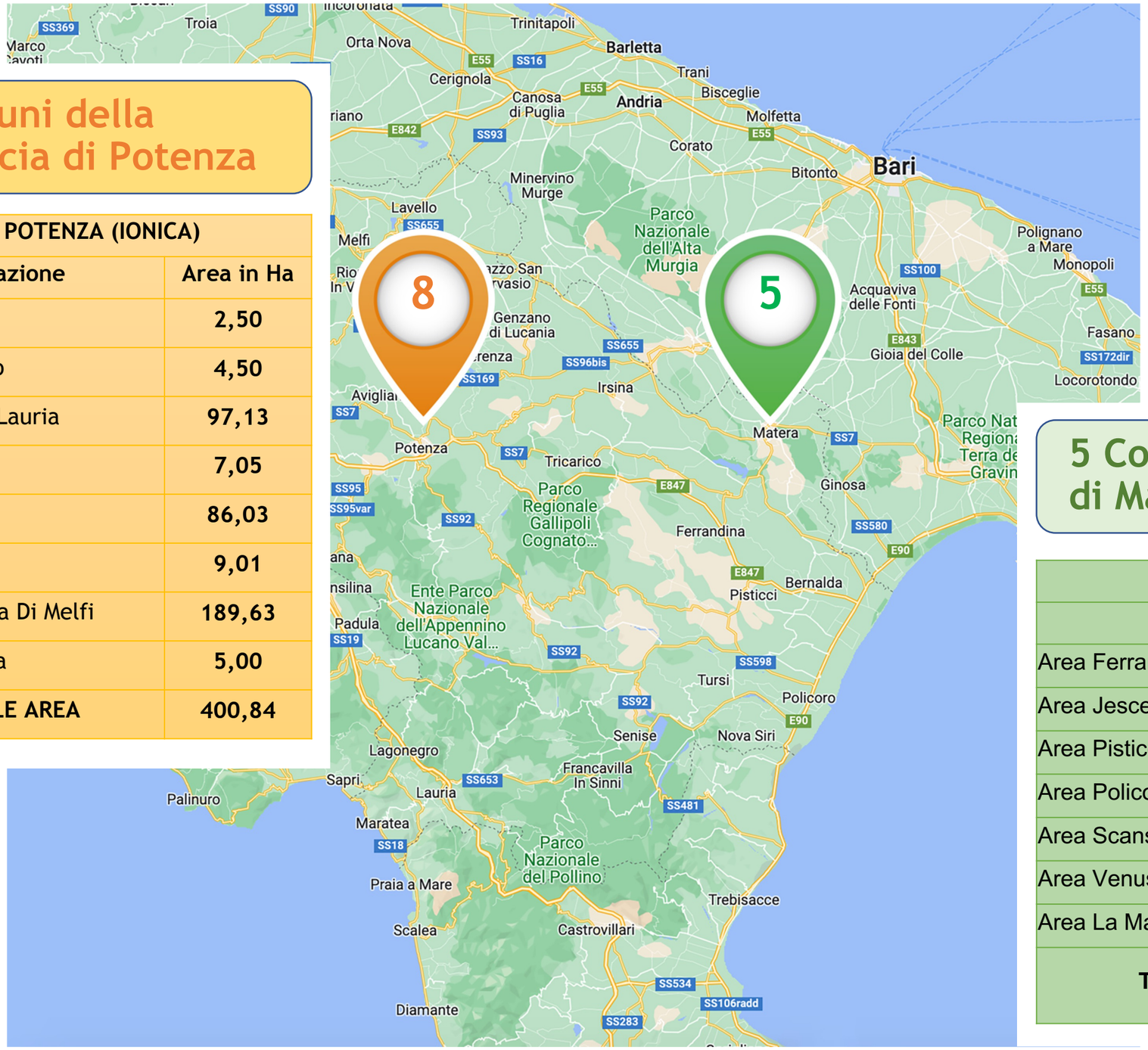

5 Comuni della Provincia di Matera

ZES MATERA (IONICA)	
Ubicazione	**Area in Ha**
Area Ferrandina	**270,69**
Area Jesce Matera	**83,17**
Area Pisticci	**170,32**
Area Policoro	**7,05**
Area Scansano Jonico	**4,03**
Area Venusio Matera	**4,96**
Area La Martella Matera	**111,11**
TOTALE AREA	**651,33**

Le attività della ZES Ionica come soggetto attuatore degli interventi PNRR

Risorse finanziarie assegnate

[Decreto interministeriale n. 492 del 03.12.2021]

IMPORTO:
108,100 MLN DI EURO

Potenziare le infrastrutture

Intervento	Importo	Ultimazione
PORTO DI TARANTO: infrastrutturazione primaria e accessibilità stradale e ferroviaria area "Eco Industrial Park» - Stazione appaltante: Autorità di Sistema del mar Ionio	50 mln €	30/06/2026
AREA INDUSTRIALE TARANTO: impiantistica e centro servizi di trasporto nell'area retroportuale	8,1 mln €	30/06/2025
AREA INDUSTRIALE POTENZA: infrastrutture e servizi della porzione di area Zes di Tito	20 mln €	30/06/2026
AREA INDUSTRIALE MATERA: infrastrutture e servizi dell'intera area Zes di Jesce e La Martella	30 mln €	30/06/2026

Le attività della ZES Ionica quale facilitatore dei processi amministrativi - le semplificazioni

LO SPORTELLO UNICO DIGITALE

Per favorire l'insediamento di nuove attività in area ZES è stato introdotto il procedimento di **Autorizzazione Unica**, che **sostituisce tutte le precedenti autorizzazioni, concessioni, pareri, ecc., mantenendo il rispetto delle normative in materia di valutazione di impatto ambientale e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto**.

Creare un procedimento unico telematico

Dal 19 settembre è disponibile lo Sportello unico digitale ZES IONICA,

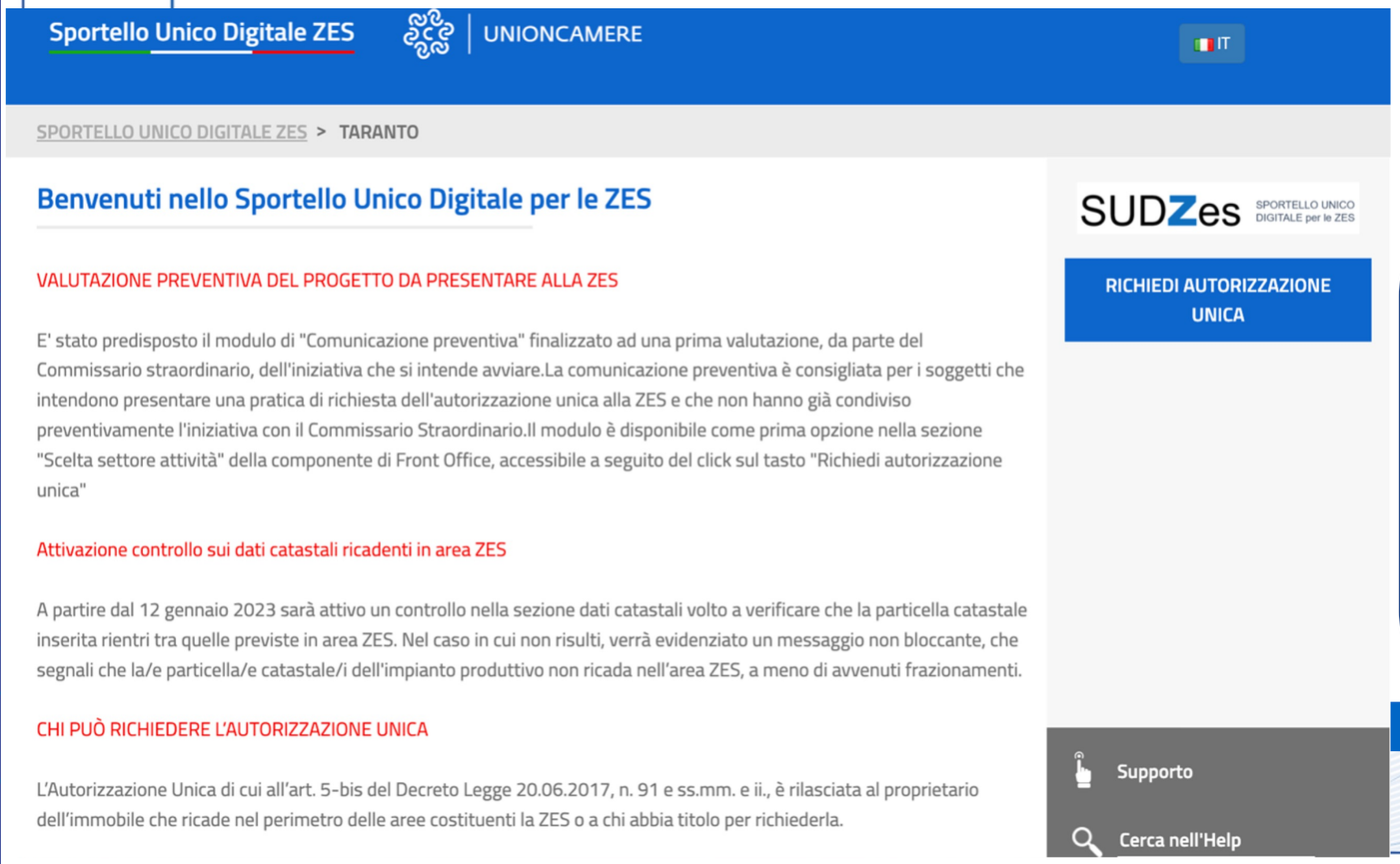

una piattaforma attraverso la quale le imprese, che intendono presentare un progetto di insediamento in area ZES, possono inoltrare la richiesta di autorizzazione unica eventualmente necessaria. Lo sportello unico è strutturato in modo da accompagnare il potenziale investitore alla trasmissione della pratica ZES.

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche-imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di semplificazioni procedurali come riportate agli artt. 5 e 5-bis del d.L. N. 91 del 20.06.2017 e ss.mm.ii.

LO SPORTELLO UNICO DIGITALE

Lo Sportello ZES Ionica

riveste carattere sperimentale per la ZES, in quanto è il primo che è condiviso tra ZES e Sistema Portuale consente al Commissario straordinario della ZES ovvero al Presidente del Sistema Portuale *- a seconda delle competenze territoriali* - il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'autorizzazione unica è rilasciata dal Commissario all'esito di un'apposita **conferenza di servizi** alla quale partecipano le amministrazioni interessate. I termini per la sua adozione sono ridotti rispetto a quelli attualmente vigenti e resi perentori: decorso il tempo previsto, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Essa può costituire, se necessario, anche una variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del Piano paesaggistico regionale

Creare un procedimento unico telematico

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centrale/zes-ionica

Le attività della ZES Ionica quale facilitatore dei processi amministrativi - le semplificazioni

RIDUZIONE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI

⅓ TERMINE PROCEDIMENTI
agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali.

Favorire sviluppo e competitività

Semplificare le procedure

½ TERMINE PROCEDIMENTI previsti all'art 5 bis
articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richieda l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990.

RIDUZIONE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI

Semplificare le procedure

Se in sede di tavolo unico non si riesce a superare il dissenso

di qualche amministrazione rispetto alla conclusione di un procedimento, il Ministro per il Sud indice - a seguito di una relazione motivata del Commissario ZES - una riunione tecnica per giungere a una soluzione condivisa. Qualora questa non fosse ancora possibile nemmeno in questa nuova sede, il ministro rimette la questione al Consiglio dei ministri.

Inoltre,

il Commissario partecipa alla conferenza di servizi chiamata a esaminare le richieste di valutazione di impatto ambientale (VIA)

e, in caso di valutazioni contrastanti tra le amministrazioni competenti, può chiedere al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di rimettere la questione al Consiglio dei ministri.

- In termini di riduzione dei tempi, oltre a quanto stabilito dalle norme ZES IONICA sta predisponendo appositi Protocolli che impegnano gli enti interessati ai procedimenti, all'introduzione del "**bollino verde Zes**", che sancisce l'assoluta priorità alle pratiche. Questo riveste particolare importanza per le autorizzazioni in materia ambientale di competenza regionale e nazionale.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

L'attrazione degli investimenti produttivi nelle aree della ZES è incentivata da specifiche misure di "fiscalità di vantaggio":

Incentivi fiscali

credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES, applicabile anche all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, **nel limite massimo,** per ciascun progetto di investimento, **di 100 mln/€**, secondo specifiche % a seconda della dimensione imprenditoriale;

riduzione dell'imposta su reddito del 50% per le nuove iniziative economiche nelle ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi

sospensione dai pagamenti dei diritti doganali per le merci terze vincolate al regime di zona franca nell'ambito della **Zona Franca Doganale del Porto di Taranto**

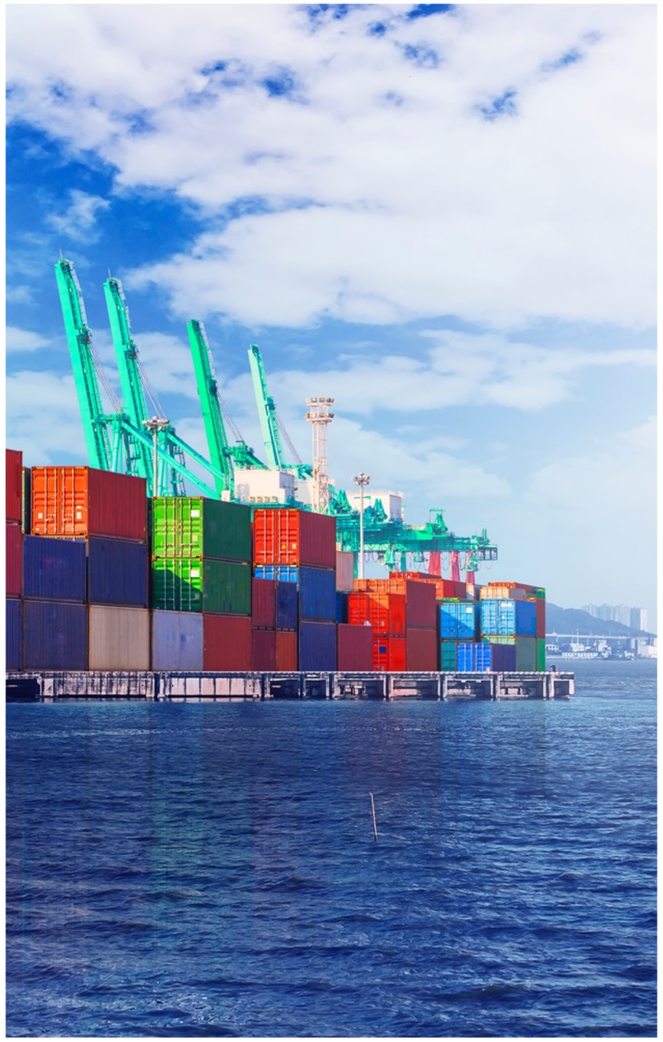

LE AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA

Incentivi fiscali

Art. 5 del DL n. 91/2017

(credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES):

Oggetto:
acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, co. 9 e ss della L. n. 208/2015) nonché acquisto di terreni e acquisto, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti

Condizioni:

- commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro
- mantenere l'attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento

Profili unionali:

- Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento
- credito d'imposta spettante nella misura massima del 45% per le piccole imprese, del 35% per le medie imprese, del 25% per le grandi imprese
- non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo
- non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura
- non si applica alle imprese in difficoltà

LE AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA

Incentivi fiscali

AdE risposta n. 332/2022

"si ritiene che il credito di imposta ZES spetti per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati **a partire dal 1° maggio 2022**. Viceversa, per gli investimenti effettuati **sino al 30 aprile 2022**, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili."

"sulla possibilità di beneficiare del credito di imposta in argomento per l'acquisto di immobili strumentali all'interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, si formulano le seguenti osservazioni…in relazione alla fattispecie rappresentata in istanza, tenuto conto che le quote di partecipazione della società cedente e della società cessionaria sono detenute dai medesimi soci, si ritiene che l'investimento descritto in istanza non sia ammissibile al credito di imposta ZES."

"Sulla possibilità di cumulare sulle medesime spese (acquisto di celle frigorifere) il credito di imposta ZES e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 178 del 2020, …, si formulano le seguenti osservazioni…In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. Pertanto, alla luce di quanto illustrato sopra sulle regole di cumulabilità delle due misure agevolative, tenuto conto che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - applicabile anche agli investimenti nelle ZES - prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale, qual è il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento."

LE AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA

Incentivi fiscali

AdE risposta n. 519/2022

"il credito di imposta ZES spetta anche per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore delle novità, ossia dal **1° maggio 2022**. Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al **30 aprile 2022**, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti….Al riguardo, si ricorda che, ai fini della determinazione del "momento di effettuazione", rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, non sono rilevanti i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio menzionati all'articolo 83 del TUIR."

"effetti che l'operazione di **sale and lease-back** (di cui sarà oggetto l'immobile) produce sulla spettanza dell'agevolazione e, in particolare, alla possibilità di assimilare tale operazione ad una "cessione", ai fini della sussistenza di una causa di decadenza dell'agevolazione a norma dell'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208… si ritiene la stipula del contratto di sale & lease-back da parte di ALFA non sia assimilabile ad una vera e propria cessione dell'immobile. Di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall'agevolazione relativa alle ZES."

LE AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA

Incentivi fiscali

AdE risposta n. 132/2023

*«Tutto ciò rappresentato, in relazione alla questione in esame, si ritiene che, al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su «particelle parzialmente incluse» nell'area della ZES non sia di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione. Tuttavia, in relazione alle «particelle parzialmente incluse», in coerenza **con la ratio delle disposizioni in esame** che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti "localizzati", anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella ZES."*

*"Resta fermo che il contribuente ha l'onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che indichino gli importi riferibili **alla porzione di intervento** localizzata nella ZES (ossia, dell'investimento agevolabile) utilizzando in entrambe le ipotesi criteri oggettivi (elemento quest'ultimo la cui valutazione esula dall'ambito di applicazione dell'interpello) e, quindi, dimostrabili in sede di eventuale verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.»*

LE AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA

Incentivi fiscali

AdE risposta n. 145/2023

«Infine, per espressa previsione del comma 100, "l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo". Al riguardo, considerato il riferimento generico del comma 98 alle "imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi", quali destinatari del beneficio, e tenuto conto che il riferimento alle ***categorie escluse*** *dall'applicazione dell'agevolazione è contenuto in un* ***elenco tassativo*** *(di cui al comma 100) nel quale non sono ricomprese le imprese operanti nel settore della prestazione di servizi si ritiene che la disciplina agevolativa possa essere applicata, in linea generale ed astratta, anche alle società che, come l'istante, operano nel settore dei servizi di consulenza. Si ritiene, in particolare, che il riferimento normativo alle nozioni di "struttura produttiva" o di "stabilimento" che, come osservato dalla società istante, sembrerebbe avere ad oggetto esclusivo le imprese operati nel settore industriale non costituisca, di per sé, un motivo ostativo all'applicazione del beneficio anche alle imprese non operanti in tale settore. Ciò, in perfetta coerenza con l'indirizzo interpretativo assunto dalla scrivente nella citata circolare n. 34/E del 2016 in ordine alla possibilità che gli "enti non commerciali" possono beneficiare della misura, in riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata..*"

"per beneficiare dell'agevolazione in argomento, la società dovrà valutare se, in concreto, l'investimento volto all'apertura di un nuovo ufficio, come descritto nell'interpello, faccia parte di un "progetto di investimento iniziale", e se i beni acquisiti nell'ambito del predetto investimento siano iscrivibili alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce 2) "Impianti e macchinario", o alla voce 3) "Attrezzature industriali e commerciali", fermo restando, ovviamente, la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento.»

LE AGEVOLAZIONI FISCALI - IRES

Incentivi fiscali

ART. 1, CO. 173-176 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020

(Legge di stabilità 2021)

Beneficiari: le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES

Condizioni (decadenza dal beneficio ed obbligo di restituzione dell'agevolazione):

- mantenere l'attività nella ZES e conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES entrambe per almeno dieci anni
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento
- agevolazione "de minimis" (generalmente l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a d un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

AdE risposta n. 771/2021 - *"Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, finalizzata ad incentivare l'avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, da mantenersi per almeno 10 anni, con conservazione in detto arco temporale del relativo incremento occupazionale, la scrivente è dell'avviso che l'agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina."*

ZES Ionica
Le altre agevolazioni tributarie e fiscali

I KIT LOCALIZZATIVI

Sono in corso di definizione con la Regione Puglia e la Regione Basilicata i contenuti specifici.dei PACCHETTI ZES.

Agevolazioni aggiuntive e accelerazioni amministrative di cui le imprese potranno usufruire anche in relazione

ai Programmi Operativi 2021-2027.

I PACCHETTI ZES

Agevolazioni fiscali da istituire a livello territoriale per attrarre gli investimenti:

- **Semplificare le procedure e prevedere incentivi economici/fiscali**
- **Favorire sviluppo e competitività**

Esenzione/riduzione dall'IRAP per le nuove imprese che si insediano nelle aree ZES del territorio della Regione Basilicata e della Regione Puglia

Azzeramento/riduzione della quota comunale dell'IMU per immobili
di nuova costruzione ad uso produttivo - categoria catastale D

Esenzione/riduzione della TARI o riduzioni tariffarie per immobili di nuova costruzione ad uso produttivo

Esenzione o riduzioni tariffarie del contributo di costruzione (cd. oneri di urbanizzazione) per gli immobili di nuova costruzione ad uso produttivo

Le attività della ZES Ionica quale facilitatore dei processi di sviluppo

LE INTESE CON PRIMARI ISTITUTI BANCARI

ZES Ionica ha concordato con primari istituti bancari attività di supporto finalizzate a:

accompagnare le imprese che operano nella ZES per la realizzazione dei propri programmi di investimento, individuando i più opportuni strumenti finanziari
facilitare gli investimenti in innovazione delle imprese innovative e delle start up che operano nel territorio della ZES, con specifiche linee di finanziamento volte a sostenere ricerca e sviluppo
promuovere forme strutturate di collaborazione in reti di filiera delle piccole, medie e microimprese
supportare e favorire l'azione di promozione e sviluppo finalizzata al raggiungimento dei compiti della ZES, anche in relazione alle previsioni del PNRR, in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle potenzialità nell'area del Mediterraneo
facilitare la promozione di nuovi investimenti produttivi, anche a seguito di attività di attrazione e di reshoring e attraverso la valorizzazione delle opportunità accessibili nelle cd. "zone franche"

Creare condizioni economiche favorevoli per le imprese

GLI ACCORDI CON UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA PER STUDI APPROFONDIMENTI

Convenzione Quadro con:

Politecnico di Bari	**POLITECNICO DI BARI**
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	**UNIVERSITA' DEGLI STUDI ALDO MORO**
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE	**DIPARTIMENTO JONICO**

Gli Atenei e la ZES Ionica favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo e formazione, attivando in particolare:

- collaborazioni per studi, ricerche e attività di progettazione, anche con l'attribuzione di tesi di laurea, borse di studio.
- iniziative di sperimentazione e casi pilota, attività di ricerca su temi di comune interesse.
- consulenze tecnico-scientifiche su temi specifici o relative a problemi contingenti.
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

ZES Ionica
Interregionale Puglia-Basilicata

Una cerniera tra Europa e Mediterraneo per uno sviluppo sostenibile dei territori

CONTATTI

AVV. FLORIANA GALLUCCI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

commissariozes.ionica@agenziacoesione.gov.it

DOTT.SSA ANGELA SCIANATICO
AZIONI DI COORDINAMENTO E RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

projectmanager.zesionica@agenziacoesione.gov.it - cell. +39 339 466 3750

ARCH. PAOLO ADOLFO PICCINNO
MONITORAGGIO E GESTIONE PROGETTI, FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO

projectmanager.zesionica@agenziacoesione.gov.it - cell. +39 339 466 3746

Sito web
https://ionica.zes.gov.it/

Accesso allo Sportello Unico Digitale
https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-la-pa-centrale/zes-ionica